



Deliberazione n. 67/2022/VSG
Comune di Ponza (LT)
Relazione di fine mandato

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliera
Mauro NORI	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario
Marinella COLUCCI	Referendaria - Relatore
Giuseppe LUCARINI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 24 maggio 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

VISTO l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011,

n. 149;

VISTO l'art. 11, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv., con modificazioni, dalla l. 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice di giustizia contabile;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013 sugli schemi tipo di relazione;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL;

VISTA la nota del 9 maggio 2022 (prot. 2645);

VISTA l'ordinanza n. 18/2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITA la relatrice Marinella Colucci;

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Ponza (LT), incluso tra gli enti che andranno alle consultazioni elettorali nel 2022, non ha trasmesso alla Sezione la relazione di fine mandato 2017-2022, né la stessa risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Con nota del 9 maggio 2022 (prot. 2645), di tali inadempienze si dava opportuna comunicazione all'Ente che, in proposito, non ha fornito riscontro alcuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal

sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato o entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, da cui si prende atto della reale situazione dell'ente; infatti, la comunità locale, nell'esercitare il diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta del suo stato finanziario. L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013. Al decreto, sono allegati 3 schemi di relazione, per i presidenti delle province (allegato a), per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (allegato b) e per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato c). La funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione emerge anche dal testo del decreto, secondo cui le relazioni *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa svolta nel corso del mandato elettivo”* (art. 3, comma 3).

La relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo.

Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale degli enti entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo. Tutti gli adempimenti (redazione, certificazione, invio alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale), in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione sia redatta e pubblicata nei termini per consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sono previste misure sanzionatorie per inadempimento, prevedendosi, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell'ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente.

Con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha affermato che la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, *“non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di*

un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione". L'applicazione della sanzione è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici preposti alla liquidazione delle competenze.

2. Ciò posto, la violazione dell'obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, nei termini di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, non ha consentito a tale relazione di assolvere alla finalità di legge di garantire l'esercizio effettivo del controllo democratico dei cittadini, profilandosi, in proposito, i presupposti per l'applicazione, da parte dell'Ente, delle sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011.

3. Si rileva, altresì, che la mancata trasmissione della relazione di fine mandato alla Sezione non ha consentito la verifica dei suoi contenuti da parte del Collegio, tenuto conto che, nel caso di specie, il Comune di Ponza è stato oggetto di controllo contabile, per il periodo 2015-2018, a valle del quale sono state adottate la deliberazione-ordinanza n. 108/2020 e la deliberazione n. 137/2020/PRSE, con cui sono state accertate numerose irregolarità contabili, con particolare riferimento al peggioramento del disavanzo al 2019, alla situazione di indebitamento, alla errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, alla inefficiente gestione delle entrate e delle attività di riscossione, alla mancata ricognizione del contenzioso, allo sforamento dei parametri di deficitarietà e al mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

In proposito, l'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinviene anche nell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano *"tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio,

ACCERTA

la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come riportato in parte motiva;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;
- che l'Ente dia riscontro alla presente pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione, comunicando le misure adottate per dare attuazione alle sanzioni disposte dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, stante la mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato nei termini previsti dalla normativa vigente;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente
Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO